

Prot. n. p80411 MI

Roma, 27 giugno 2025

Spettabile
Consiglio Nazionale dell'Ordine
Consulenti del Lavoro
Certificazione ASSE.CO.
asseco@consulentidellavoro.it

Oggetto: CCNL Servizi postali in appalto 21.12.2023 – Articolo 9 – Rapporto di lavoro a tempo parziale – Precisazioni ai fini del rilascio delle asseverazioni.

Diverse aziende associate segnalano criticità legate all'ottenimento dell'asseverazione di conformità relativa alla corretta applicazione del CCNL Servizi postali in appalto, stipulato da oltre 60 anni dalla Scrivente Associazione imprenditoriale di categoria, ed in particolare con riferimento all'orario di lavoro minimo per i dipendenti a tempo parziale.

Al fine di fornire l'interpretazione autentica relativa alla questione in esame, si precisa che l'articolo 9, comma 14, del CCNL dispone che "il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 16 ore ovvero 28 ore su base mensile e 300 ore su base annuale", enucleando così i limiti minimi tenendo in considerazione possibili rapporti di lavoro a tempo parziale sia di tipo orizzontale, che verticale o misto.

Pur in assenza di un obbligo legale di garantire un orario minimo di lavoro, quindi, le Parti hanno inteso definire un'ipotesi di contratto recante un minimo di ore, a condizione tuttavia che ciò risulti compatibile con le attività dell'azienda; come noto infatti le imprese che applicano il CCNL in questione gestiscono in larghissima prevalenza servizi in appalto per conto di Poste Italiane, di conseguenza l'organizzazione del lavoro e la durata delle prestazioni dipendono necessariamente dalle prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto e dalle esigenze della committenza.

Lo stesso comma 14 dell'articolo 9 prevede la possibile deroga al principio, per cui, "qualora non sia possibile il raggiungimento/mantenimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio, per prestazioni connesse a particolari esigenze di servizio determinanti un utilizzo di ore inferiore..... il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi".

I servizi affidati dal committente Poste Italiane sono infatti spesso caratterizzati da un notevole frazionamento nell'arco della giornata, con orari lavorativi che in molti casi non superano le 2-3 ore giornaliere; la "ratio" della norma contrattuale, quindi, è quella di poter eventualmente sommare

attività lavorative su diversi appalti, laddove ciò sia possibile e il lavoratore sia disponibile ad operare in località diverse.

In assenza di tali condizioni, il contratto di lavoro individuale a tempo parziale è perfettamente in regola, sia con la legge (d. lgs. n. 81/2015, articoli 4 e seguenti), che con il CCNL di categoria, anche laddove preveda un numero di ore inferiore a quanto previsto.

Inoltre, per attività nuove, "concentrate in singole giornate o periodi determinati", il comma 15 dello stesso articolo consente la costituzione "di rapporti a tempo parziale anche in deroga ai limiti minimi di cui al comma precedente, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015, previo confronto sindacale a livello aziendale"; a conferma della derogabilità del principio, le Parti hanno disciplinato espressamente la fattispecie delle attività di breve durata, concentrate in specifici periodi.

Inoltre, a nulla rileva in tal senso la "Dichiarazione a verbale" riportata in calce all'articolo 9 del CCNL, laddove le Parti hanno convenuto che *"nei casi di riduzioni dei servizi decise dalla committenza, le imprese attiveranno un incontro con le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali ai sensi dell'articolo 2 del presente CCNL e, ferma rimanendo la necessità di dimostrare l'impossibilità di salvaguardare l'orario di lavoro del lavoratore, in considerazione delle caratteristiche del settore, tali riduzioni costituiscono motivo oggettivo di corrispondente ed automatica riduzione dell'orario di lavoro"*.

La dichiarazione citata (che non è, quindi, norma contrattuale cogente ed esigibile dai singoli lavoratori) si propone di impegnare "politicamente" le Organizzazioni Sindacali, affinché, nei frequenti casi di riduzioni dei servizi decise unilateralmente da Poste Italiane, si facciano carico collettivamente di corrispondenti diminuzioni degli orari dei lavoratori, al fine di evitare eventuali licenziamenti nei casi più gravi.

Trattasi pertanto di un impegno di natura gestionale, che nulla ha a che vedere con l'orario minimo individuale dei lavoratori a tempo parziale.

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione ribadisce che i contratti individuali a tempo parziale per un numero di ore inferiore a 16 ore settimanali nel caso di part-time orizzontali (nonché 28 mensili o 300 annuali in caso di part-time verticale o misto) sono assolutamente conformi alle disposizioni di legge nonché del CCNL di categoria; si invita pertanto codesto rispettabile soggetto certificatore a fornire le asseverazioni richieste sulla base dei presupposti di cui alla presente comunicazione.

Nel rimanere a disposizione anche per un confronto sulla tematica in esame, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Responsabile
(Donatello Miccoli)

